

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL SERVIZIO IN ECONOMIA
DEGLI ACQUEDOTTI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 16.03.1989
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 15.02.1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 08/05/1999**

COMUNE DI COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROV. CAMPOBASSO

PROVINCIA DI _____

REGOLAMENTO COMUNALE per il servizio in economia degli acquedotti

Adottato con deliberazione consiliare N. 48, in data 16-3-89

esaminata senza rilievi dal Comitato di Controllo nella seduta del _____, N. _____

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Entrato in vigore dal _____

TITOLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile é assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco, o un suo delegato, sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale nelle persone di n° 1 geometra, n° 2 operai idraulici titolari e n°2 operai supplenti, assume la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art.3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, é data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione e versato il deposito cauzionale stimato dall'U.T.C.;
- 4) che vengano assunte dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.
- 5) che siano effettuati i ripristini a regola d'arte prima di richiedere la restituzione del deposito cauzionale;

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'ufficio tecnico, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4

Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione e comunque ubicate all'interno delle abitazioni.

Art. 5

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà; in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario che verrà determinato da parte dell'amministrazione.

Art. 6

Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7

Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche e degli edifici pubblici.

Art. 8

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche e degli edifici pubblici.

Art. 9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione limitatamente alle planimetrie in proprio possesso.

In tutti i casi qualora siano provocati guasti alle tubazioni da parte di terzi, l'amministrazione comunale ha diritto alla riparazione delle stesse ovvero al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20% per spese generali.

Art. 10

Variazioni al regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed avviso pubblico.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature ;
- d) gli impianti degli esercizi destinati ai pubblici servizi comunali;
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13

Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri...50.....

È vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15

Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16

Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate " forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della provincia o del comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore o controllate dal "Servizio acquedotto.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura .

Presso il fontanino ubicato in prossimità del Santuario Madonna di Bisaccia é fatto divieto di approvvigionamento da parte del servizio pubblico ancorché gestito da privati, ma solo per gli usi domestici.

TITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO
AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17
Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18

Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti vi siano le condizioni di rispetto previste dall'art. 3.

Art. 19
Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio così specificato:

- 1) fabbricati di civile abitazione £. 60.000
per ogni singolo utente
- 2) insediamenti produttivi e professionali £. 80.000

CAPO SECONDO

IMPIANTI INTERNI

Art. 20

Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21

Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

È assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24
Prescrizioni e collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25

Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino alla proprietà privata sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del servizio acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rintorni, i ripristini e le opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari, il servizio acquedotto verificherà la rispondenza tecnica dei lavori eseguiti.

Art. 25 BIS

Manutenzione delle condotte rurali

Per la rete rurale le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicate tenendo il pozzetto terminale come punto di riferimento di ripartizione tra le competenze comunali del servizio acquedotto e quelle del privato.

Per i casi diversi e non contemplati dagli artt. 25 e 25 BIS l'amministrazione si riserva di decidere di volta in volta.

Art. 26

Modifiche

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ivi compreso il contatore e le chiavi di arresto e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27
Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto. 3

Art. 28
Vigilanza

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO CONTATORI

Art. 29

Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente e sono commisurate in £.25.000 variabili per eventuali aggiornamenti.

Art. 30

Posizione dei contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto e comunque sempre prima dei serbatoi condominiali o singoli.

I contatori, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono collocati dopo il serbatoio di accumulo, devono essere spostati prima di questo entro un termine massimo di due anni successivi all'avviso pubblico.

Le spese necessarie per le suddette operazioni sono a totale carico dell'utente il quale resta vincolato a ricevere verifica tecnica da parte del servizio acquedotto.

Per ovvi motivi di ripartizione dei consumi i serbatoi condominiali dovranno essere dotati a valle di un numero di contatori corrispondenti al numero degli utenti, (l'eventuale differenza dei consumi rilevati a monte ed a valle del serbatoio verrà ripartita in parti uguali tra i condomini).

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie a cura del personale del "Servizio acquedotto".

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
† Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Art. 32

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33

Disdetta dell'utenza

Nel caso di disdetta di utenza il servizio si intende cessato a tutti gli effetti con la sigillatura delle tubazioni idriche.

Art. 34

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato computando il consumo medio relativo all'ultimo biennio, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Art. 35

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, tranne che nei casi contemplati dal precedente art. 30..

CAPO QUARTO
CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 36
Titolarità della concessione

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37
Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) *per le nuove utenze*: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;

b) *per le vecchie utenze (subingresso)*: in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Art. 38

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 7 giorni dalla richiesta e, l'operazione, dovrà essere attestata dal Servizio acquedotto.

Art. 39
Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art. 40

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:
..... annualmente entro il 1° trimestre.

..... secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 41

Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, vengono applicate le tariffe fissate con atto consiliare n° 26 del 28/2/89 che potranno variare in virtù delle disposizioni che saranno emanate di anno in anno in materia di finanza locale. -

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n° 639.

Art. 42

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 43

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto alle eventuali riparazioni.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 44

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non arrivi ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 45

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria Comunale la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

Per la riscossione dei ruoli il comune provvede ad avvisare gli utenti nelle forme più idonee.

Nel caso l'informazione dovesse espletarsi attraverso l'ufficio postale le relative spese saranno a carico degli utenti.

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del tesoriere, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero di tutti i crediti a norma di legge e con appositi atti deliberativi.

Art. 47

Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente é tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti come previsto dall'art. 19, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 48

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento;

Art. 49

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Tutte le concessioni speciali temporanee verranno regolamentate di volta in volta da apposite regolamentazioni amministrative sulla base del presente regolamento.

Art. 50

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e comunque possono essere autorizzate in compatibilità con le quantità a disposizione.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "concessione edilizia o della "Autorizzazione".

Art. 51

Obblighi dell'utente - Controlli

È fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito. Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 52

Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

Art. 53

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da L. 50.000 a L. 200.000.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da L. 20.000 a L. 50.000.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 54

Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del «Servizio Acquedotto» che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 55

Norme penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento fatta eccezione di quelle di cui al precedente art. 55, sono così disciplinate:

— dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

— dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;

— dall'art. 650 del Codice Penale;

— dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Art. 56

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 57

Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 58

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.
Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso agli organi amministrativi.

Art. 59

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 60

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.
Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

- il regolamento per la gestione in economia degli acquedotti comunali approvato con atto consiliare n.48 del 16.03.1989 viene modificato come appresso:

ART.1 - il comma 3, dell'art.1 è sostituito dal seguente:

Ai fini del presente regolamento sono interessati al Servizio acquedotto, ognunoper la sua specifica competenza e mansione, n.2 geometri (di cui uno per il servizio idrico rurale ed uno per il servizio idrico urbano); n.2 custodi acquedotto che, in via prioritaria ed all'occorrenza, si avvarranno dell'apporto di n.2 operai e dei mezzi necessari per la manutenzione della rete;

ART.26 - il comma 1° dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

il servizio acquedotto, anche dietro segnalazione dell'ufficio ruoli e tributi, può ordinare in qualsiasi momento, per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ivi compreso il contatore e le chiavi di arresto e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

ART.29 - il comma 3° dell'art.29 è sostituito dal seguente:

all'atto della prima installazione e delle successive sostituzioni gli utenti dovranno corrispondere la somma di L.30.000 a titolo di rimborso spese.

E viene aggiunto il seguente comma:


l'addebito di tale somma avverrà a cura dell'ufficio Ruoli e Tributi che provvederà all'iscrizione nel relativo ruolo di riscossione del consumo idrico.

Dopo l'art.58 viene aggiunto il seguente art. 58 bis:

ART.58 BIS - i geometri addetti al servizio acquedotto, nell'ambito delle rispettive competenze svolgono annualmente una dettagliata relazione circa lo svolgimento del servizio, con particolare cura alla attività di

controllo svolta dal servizio.

Copia della relazione dovrà essere inviata al Sindaco, all'Assessore delegato ed al Segretario Capo.




- il regolamento per la gestione in economia degli acquedotti comunali approvato con atto consiliare n.48 del 16.03.1989 viene modificato come appresso:

Dopo l'art. 19 viene aggiunto il seguente art. 19 bis:

ART.19 BIS - Per ogni utenza è dovuto un canone annuo fisso di f. 52.000 (E.26.86). Qualora, nel corso dell'anno solare, dovesse verificarsi l'inizio, la cessione o la cessazione di una utenza, tale canone sarà corrisposto in proporzione all'effettivo periodo di utenza;

sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "M. M.", written in a cursive script.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 16.03.1989 con atto n. 48;
 - è stato modificato dal consiglio comunale nella seduta del 15.02.1996 con atto n. 6;
 - è stato modificato dal consiglio comunale nella seduta del 08.05.1999 con atto n. 30;
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.04.1989 al 12.05.1989;
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20.02.1996 al 07.03.1996;
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.05.1999 al 27.05.1999;
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
 - è in vigore il giorno: 01.07.1989.